

Comune di Barberino di Mugello

Città metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 52 del 30/12/2022
Modificato con
delibera C.C. n. 33
del 23/06/2025
e con delibera C.C. n.
45 del 31/07/2026**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 2	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 4	<i>Presupposto impositivo</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 5	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 6	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 7	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 8	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 9	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<i>Pag. 10</i>
Art. 10	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 11</i>
Art. 11	<i>Piano finanziario</i>	<i>Pag. 12</i>
Art. 12	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 12</i>
Art. 13	<i>Articolazione della tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 14	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 14</i>
Art. 16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 14</i>
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 16</i>
Art. 18	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 16</i>
Art. 19	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 17</i>
Art. 20	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 17</i>
Art. 21	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 17</i>
Art. 22	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 18</i>
Art. 23	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 19</i>
Art. 23bis	<i>Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 19</i>
Art. 23ter	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	<i>Pag. 20</i>
Art. 24	<i>Riduzioni per il riciclo</i>	<i>Pag. 22</i>
Art. 25	<i>Agevolazioni</i>	<i>Pag. 23</i>
Art. 26	<i>Cumulo di riduzioni / agevolazioni</i>	<i>Pag. 24</i>
Art. 27	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 24</i>
Art. 28	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 25</i>
Art. 29	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 25</i>
Art. 30	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 27</i>
Art. 31	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 29</i>
Art. 32	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 29</i>
Art. 33	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 29</i>
Art. 34	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 30</i>
Art. 35	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 31</i>
Art. 36	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 31</i>
Art. 37	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 32</i>
Art. 38	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>Pag. 33</i>

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tari destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore garantendole la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i., dal "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, od abbia l'intenzione, od abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Per la definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali si richiama quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.
5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.
6. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da

altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali comunali, comprese quelle derivanti dall'istituzione di nuovi Comuni, il soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio gli immobili risultino ubicati alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo, salvo diverso accordo tra gli Enti interessati e nel rispetto del divieto di doppia imposizione.

Articolo 4

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della Tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* – le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* - sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione con le relative pertinenze, nonché le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C06, C02 e C07 non riconducibili alle utenze non domestiche di cui alla successiva lettera d).
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le attività turistico-ricettive svolte anche a carattere non imprenditoriale.
3. L'occupazione, la detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si presumono sussistenti in presenza dell'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione di acqua, gas, energia elettrica, calore, telefonia o servizi informatici, e permangono fino alla cessazione di tali condizioni. Pertanto, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 29 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

7. Il Comune può richiedere all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti.

Articolo 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali, come definiti al precedente art. 4, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i fabbricati utilizzati nonché quelli utilizzabili anche se di fatto non utilizzati, considerando tali:
 - a) per quelli ad uso domestico: tutti i locali dotati di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili e per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C06, C02 e C07, così come individuate dall'articolo 4, comma 2, lettera c), la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi.
 - b) per quelli ad uso non domestico: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
3. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili (ad esempio giardini, posti auto scoperti, resede etc.) ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi od altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Inoltre, non sono soggetti all'applicazione del tributo, i locali ed aree scoperte, che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - i locali che non vengono conteggiati nel computo della superficie catastale (le superfici coperte con altezza non superiore a 150 cm, terrazze scoperte, centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici, ecc.);

- i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, dalla data di inizio lavori e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o, se antecedente, non oltre la data di inizio dell'occupazione;
- i locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico riconosciuto dallo Stato Italiano limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili;
- le superfici destinate
- centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'attività agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, nonché alla sosta dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio del distributore di carburante;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.
- le aree in abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 2, co. 5 e 6, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4, del D.P.R. n. 158/1999. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio temporaneo di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, utilizzate dal processo produttivo purché adiacenti alle aree di produzione di cui al comma 1. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. Non sono inoltre soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
4. Relativamente alle attività di seguito elencate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al

pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

Categoria di attività	% di abbattimento
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole	50%
Officine di carpenteria metallica	30%
Tipografie	10%
Autocarrozzerie	50%
Produzione di ceramiche	20%
Laboratorio vetri e specchi	40%
Falegnamerie	20%
Lavanderie	10%
Galvanotecnica e trattamento metalli	20%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	10%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	40%
Elettrauto	30%
Distributori di carburante, lavaggi automatici di automezzi	20%
Gommisti	50%
Verniciatori in genere e smaltitori	20%
Laboratori fotografici	10%
Lavorazione della pelle	35%
Locali industria chimica per produzione di beni e prodotti	25%
Locali dell'industria tessile, confezioni	10%
Ospedali, case di cura e di riposo	20%
Cantine e frantoi con carattere industriale	30%
Scatolifici	40%
Concerie, tintorie delle pelli	40%
Cimiteri	30%
Cementifici, recupero e/o lavorazione inerti	45%
Lavorazione di polimeri	25%
Cartiere	45%
Florovivaismo	38%
Attività di somministrazione di alimenti con produzione di oli e grassi alimentari esausti	10%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	20%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

5. L'esclusione di cui al comma 1 nonché la percentuale di abbattimento di cui al comma 4 vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano:
 - a) ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 29 il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici produttive di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER e solo per l'esclusione di cui al comma 1 l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati;
 - b) a presentare, a pena di decadenza, entro il 30 Giugno di ciascun anno idonea documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente ed il loro smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).
6. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
4. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 sopra citato, la superficie assoggettabile alla Tari sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai

contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Per tutte le altre unità immobiliari nonché per le aree scoperte non incluse nella superficie catastale la base imponibile sarà costituita dalla superficie calpestabile.
6. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari dell'immobile di provvedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio della planimetria, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
7. Per superficie calpestabile, si intende la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
9. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.

443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio di cui al comma 2 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo.

Articolo 11

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
4. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il

regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di cui al precedente articolo 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compreso i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nella delibera annuale di approvazione del tributo vengono stabilite le modalità di riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dal comma 2 dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 14

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Articolo 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa ossia i coefficienti Ka e Kb sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per il calcolo della tariffe di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b) per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito come segue:
 - n°1 occupante per immobili con superficie tassabile fino a 34 mq;
 - n°2 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 35 e 69 mq;
 - n°3 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 70 e 104 mq;
 - n°4 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 105 e 139 mq;
 - n°5 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 140 e 174 mq;
 - n°6 occupanti per immobili con superficie tassabile oltre i 175 mq.salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente nei termini di cui al successivo art. 29 o diverso accertamento da parte del Comune a seguito di verifica.
 - c) nel caso di abitazioni a disposizione (non occupate stabilmente, c.d. seconde case) il numero degli occupanti l'abitazione viene considerato pari al nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune di residenza del denunciante. Tale dato è soggetto all'obbligo dichiarativo di cui al successivo art. 29.
 - d) nel caso in cui il denunciante sia una persona giuridica, per il calcolo della tariffa si

applicano i coefficienti indicati nella precedente lettera b).

3. Nel numero degli occupanti devono essere considerati anche i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf o badanti che dimorano presso la famiglia)
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Le variazioni relative al numero dei residenti sono acquisite d'ufficio basandosi sulle risultanze anagrafiche, salvo i casi disciplinati ai precedenti commi 3 e 4 per i quali è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 29.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le utenze domestiche, ove non risulti un nucleo familiare residente, si assume come numero degli occupanti quello convenzionale in base ai mq accertati indicato dal comma 2, lettera b).
7. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
8. Nel caso di una o più cantine, autorimesse o altri locali adibiti a deposito, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, condotti da persona fisica che non risulti titolare, nel territorio comunale, di utenze domestiche riferite a unità abitative, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche con un occupante. La quota variabile della tariffa è dovuta una sola volta, indipendentemente dal numero dei locali posseduti o detenuti. Alle predette utenze non si applicano le riduzioni previste dal successivo articolo 22. Se, invece, conduttore è una persona giuridica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Kc e Kd, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si fa riferimento all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale. Se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili a specifiche categorie di tariffa tra quelle

deliberate ai sensi dell'art. 3, alle stesse superfici si applicano le tariffe delle rispettive categorie di attività.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Nel caso in cui in un immobile ad uso non domestico venga cessata l'attività, ma lo stesso sia comunque soggetto al tributo ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la tariffa applicabile è quella relativa a depositi e magazzini senza vendita diretta.

Articolo 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
3. L'obbligazione tributaria parimenti cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 29, comma 8, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno dell'effettiva variazione degli elementi stessi. Per le variazioni che comportino, invece, una diminuzione di tariffa, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Articolo 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Articolo 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze

poste a una distanza superiore a 250 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica o ad uso pubblico, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli immobili.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.
3. La condizione di cui al comma 1 deve essere indicata nella dichiarazione di cui all'art. 29.

Articolo 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante: riduzione del 10%.
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20%;
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della parte variabile. La concessione della riduzione è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti in riferimento al compostaggio domestico. La riduzione deve essere richiesta con apposita istanza di cui al comma 4. Con la presentazione di tale istanza il soggetto passivo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il Comune per tali verifiche potrà eventualmente avvalersi del Soggetto Gestore del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 il tributo si applica per ciascun anno in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della data di presentazione dell'istanza. In caso di nuove occupazioni/detenzioni le riduzioni richieste contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 29 decorrono dalla data di inizio dell'occupazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal giorno successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibite ad uso stagionale od ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza od atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile del 20% alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai sensi dell'art. 208, comma 19 bis, del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Si applicano il quarto e il quinto comma dell'articolo 22.

Articolo 23bis

ULTERIORI RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'Amministrazione Comunale riconosce una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. Per accedere a tale riduzione le utenze non domestiche, appartenenti alle categorie tariffarie 7 (alberghi con ristorante), 22 (ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgerie), 24 (bar, caffè, pasticcerie), 25 (supermercati, pane e paste, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari), 26 (plurilicenze alimentari e/o miste) e 31 (agriturismo, affittacamere, residence), presentano entro il 31 dicembre, a pena di decadenza dal beneficio, la documentazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, necessaria ad accertare le quantità cedute nell'anno corrente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza ed alle Onlus.
3. Tale riduzione viene calcolata rapportando il quantitativo espresso in kg di prodotti alimentari redistribuiti nel corso dell'anno solare alla produzione complessiva di rifiuti urbani producibili dall'utenza nel corso del medesimo anno, data dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione individuata in termini percentuali sarà quantificata in termini monetari per essere ripartita proporzionalmente fra

coloro che l'avranno richiesta rispetto al limite stabilito in complessivi € 4.000,00 annui. Tale limite potrà essere rivisto annualmente in occasione dell'approvazione delle tariffe Tari.

4. L'applicazione della riduzione in questione avverrà a conguaglio in sede di emissione del primo avviso di pagamento utile.

Articolo 23 ter

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo n. 152/2006, e dimostrino di averli avviati al riciclo o al recupero, secondo la procedura delineata all'Art. 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF è riconosciuta rispettivamente l'esenzione o la riduzione della quota variabile del tributo. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, a pena di decadenza, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, il nominativo del soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero/riciclo, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per il quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per il tempo minimo stabilito dalla normativa.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
5. Ai fini dell'esclusione/riduzione della parte variabile della tassa, le utenze non domestiche devono, altresì, presentare annualmente entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza dal beneficio, la documentazione comprovante l'avvio al recupero o riciclo nell'anno precedente dei rifiuti urbani prodotti.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere comunque almeno le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
 - b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice EER;
 - e) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero/riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentata rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. Fermo restando che la parte fissa non è suscettibile di riduzione, la parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero o riciclo svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il recupero o riciclo dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
9. A pena di decadenza dei benefici previsti, l'utente che intenda uscire dal servizio pubblico ha l'obbligo di restituzione delle attrezzature eventualmente fornite dal Gestore; la restituzione

deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1 gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico, salvo diverso accordo col Gestore e fermo restando comunque, in tal caso, il divieto di utilizzo delle attrezzature non ancora riconsegnate.

Articolo 24

RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolata secondo i criteri di cui al comma successivo.
4. Si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
5. Nei quantitativi avviati al riciclo sono da escludere i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta ed i rifiuti speciali.
6. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno apposita istanza, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
 - b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - e) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione).
7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
8. La riduzione della parte variabile opera di regola alla prima scadenza utile.

Articolo 25

AGEVOLAZIONI

1. Con l'approvazione delle tariffe di cui all'art. 12, il Comune può determinare forme di riduzione del tributo per i nuclei familiari (anagrafico) nullatenti o in situazione di indigenza o fragilità accertata dai servizi sociali.
2. Con l'approvazione delle tariffe di cui all'art. 12, il Comune può determinare, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E..
3. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 il comune, annualmente, in sede di deliberazione delle tariffe, può riconoscere una riduzione alle utenze non domestiche classificate nella categoria 22 (Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), categoria 7 (Alberghi con ristorante) e categoria 31 (Agriturismi, affittacamere, residence) che dimostrino di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti in carta a favore di prodotti tessili riutilizzabili nell'esercizio della loro attività. Nel caso delle utenze classificate nelle categorie 7 – Alberghi con ristorante e 31 – Agriturismi, affittacamere, residence, l'agevolazione è limitata alla superficie destinata alla ristorazione.
4. La tariffa si applica in misura ridotta alle seguenti utenze non domestiche:
 - a. spogliatoi e parti destinate al pubblico annesse ai locali e ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo o gestite da società dilettantistiche: riduzione del 50%;
 - b. aree di sosta camper attrezzate affidate dal Comune in concessione: riduzione del 30%;
 - c. teatri di proprietà comunale, gestiti direttamente dal Comune ovvero affidati in gestione o concessione a terzi, destinati prevalentemente allo svolgimento di attività culturali e di

pubblico spettacolo: riduzione del 50 %;

5. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al comma 4, il contribuente è tenuto a presentare apposita richiesta entro il termine previsto dall'articolo 29, comma 3 del presente regolamento.
6. In sede di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale, può stabilire riduzioni straordinarie "una tantum", anche a favore di specifiche categorie di utenza a seguito del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali (calamità naturali, pandemie ecc.) che hanno comportato l'inutilizzabilità dei locali e/o delle aree o in conseguenza dei quali le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti che ne abbiano precluso l'utilizzo.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
9. Qualora il fondo appositamente previsto in bilancio per la copertura dell'agevolazione di cui al comma 3 non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la percentuale prevista verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie.

Articolo 26

CUMULO DI RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 23bis e le agevolazioni di cui all'art. 25 sono fra loro cumulabili sino al limite massimo del 60%.
2. Il limite massimo di cui al comma precedente non si applica nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25. In tal caso l'agevolazione si applica al netto delle riduzioni di cui al comma precedente.
3. Le riduzioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) e b) non sono tra loro cumulabili.

Articolo 27

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, maggiorata del 80% ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone unico patrimoniale, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni di cui agli articoli 21, 24 e 26 ; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui agli articoli 22 e 25.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 28

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 29

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso o detenzione dei locali o aree.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data dell'inizio del possesso o detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente al Comune o spedita unitamente a una copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante per posta, fax o tramite PEC (posta elettronica certificata). In caso di spedizione fa fede la data di invio.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un maggior ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro lo stesso termine di 90 giorni.

5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare residente, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti e non residenti, oppure nel caso di coabitazione di residenti appartenenti a nuclei familiari distinti per il quale il soggetto intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del soggetto passivo, codice fiscale ed indirizzo di residenza;
- b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie, così come definita dall'art. 9, e destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- c. Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
- d. Data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, o in cui è intervenuta la variazione;
- e. Generalità e codice fiscale del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal possessore o detentore;
- f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o di agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale, scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione etc, codice fiscale, partita IVA, codice Ateco dell'attività, sede legale);
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile, così come definita dall'art. 9, e destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d. Data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, o in cui è intervenuta la variazione;
- e. Generalità e codice fiscale del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal possessore o detentore;
- f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o di agevolazioni.

7. Le dichiarazioni, ivi comprese quelle inerenti le riduzioni/agevolazioni, a suo tempo presentate al Comune ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti mantengono la loro validità ai fini TARI se compatibili.

8. La dichiarazione di cessato possesso o detenzione dei locali o delle aree, nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata

entro 90 giorni dalla data di cessazione o variazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal giorno in cui si è verificata la cessazione o variazione. Se la dichiarazione è presentata in ritardo, tale denuncia ha effetto dalla data della sua presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

9. Solo in caso di cessato possesso/detenzione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio, fermi restando gli effetti di eventuali atti ritualmente notificati divenuti definiti.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo entro il termine di 90 giorni dal decesso. Qualora tale comunicazione non venga presentata entro il predetto termine, l'Ente potrà emettere documenti di pagamento senza l'applicazione di agevolazioni o riduzioni a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o perché oggetto di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
12. Il termine per la risposta alla richiesta di iscrizione, cessazione o variazione è stabilito in 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente con le modalità ed i contenuti previsti dalle vigenti norme in materia.

Articolo 30

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le scadenze indicate ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 3, tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice o a mezzo raccomandata

A.R., di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, almeno una volta l'anno, ferma la sua facoltà di prevedere una maggiore frequenza di invio, comunque non superiore al bimestre. In caso di invio annuale il Comune garantisce almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni previste dalle vigenti deliberazioni di ARERA. Qualora richiesto dal contribuente, l'avviso può essere inviato anche a mezzo e-mail o PEC.

3. Le modalità di richiesta del tributo e le relative scadenze sono stabilite annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In mancanza di nuova deliberazione faranno fede le scadenze stabilite nell'anno precedente. L'importo richiesto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il termine di scadenza per il pagamento dei documenti di riscossione è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione sono riportati nel documento di riscossione.
5. Il primo termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione oppure al pagamento della prima rata. Non saranno imputati all'utente disguidi dovuti a eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione, salvo che il disguido non dipenda dall'utente medesimo.
6. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della-bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
7. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
8. L'importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 30,00.
9. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, con scadenze diverse da quelle di cui al comma 3.
10. In caso di mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze dell'importo richiesto tramite posta ordinaria o elettronica, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza del pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come

indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

11. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Articolo 31

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo, fatta eccezione per quello giornaliero, qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 28 sia inferiore ad € 12,00 (dodici/00).
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 20,00 (venti/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2.

ART. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della L. 147/2013, designa, con delibera di Giunta Comunale, il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione da altri enti pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con l'ufficio tributi, trasmettendo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, la documentazione necessaria per il controllo, quali, ad esempio, copia delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree, dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti, delle variazioni dei componenti i nuclei familiari nonché delle variazioni di residenza e domicilio.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte su versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100%

al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 33, comma 1, lett. a) del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
8. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 35

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 33, entro il termine di proposizione del ricorso, l'avviso diviene titolo esecutivo ai sensi della L. 160/2019 con l'attivazione delle procedure per la riscossione coatta previste dalle normative vigenti.

ART. 36

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il termine per la conclusione del procedimento di rimborso è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296,

2. Ogni variazione che incide sul corrispettivo tariffario dovuto dall'utenza viene conguagliata a consuntivo nel primo documento di riscossione utile secondo le modalità e precisazioni dei commi successivi.
3. Qualora risulti un credito a favore dell'utente, l'ente innanzitutto procede, in tutti i casi in cui ciò non sia precluso dalla normativa vigente, a compensare l'importo anche con eventuali debiti dell'utente di natura diversa. L'ente darà in tal caso informativa della compensazione effettuata nella nota di credito emessa o in altra specifica comunicazione.
4. L'ente, effettuate le compensazioni di cui sopra, provvede ad accreditare l'importo eccedente, attraverso detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile. Qualora il medesimo utente sia intestatario di diverse utenze, la detrazione potrà essere effettuata, in subordine rispetto a quella cui si riferisce, anche sulle altre utenze dello stesso intestatario, separatamente tra utenze domestiche e non domestiche. Qualora residui un'eccedenza oppure se la data di emissione del primo documento di riscossione non consente il rispetto dello standard previsto dalle norme di regolazione associato al relativo indicatore, si procederà con rimessa diretta per mezzo dei canali resi disponibili dall'ente, che dovranno includere almeno il bonifico bancario e la possibilità di incasso diretto con assegno di traenza. L'utente dovrà quindi indicare l'opzione scelta direttamente sulla richiesta scritta di rettifica; in assenza di tale indicazione, l'ente procederà alle detrazioni nei successivi documenti di riscossione fino a concorrenza dell'importo.
5. In deroga a quanto indicato nei commi precedenti, resta salva la facoltà dell'ente di accreditare comunque l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a euro 50,00.
6. In caso di utenti cessati, effettuate le compensazioni possibili, l'ente procederà con rimessa diretta, come indicato nei commi precedenti.
7. Resta salva la possibilità dell'ente di rimborsare l'utente senza effettuare le compensazioni o le detrazioni di cui ai commi 3 e 4 qualora l'utente stesso ne faccia esplicita e motivata richiesta e l'ente la trovi fondata.
8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 34, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
9. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
- 10.

ART. 37

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre

ART. 38

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione rimane il 30 giugno 2023.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione nazionale ed al regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Barberino di Mugello.
5. A decorrere dal 01/01/2020, a norma dell'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI). Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
6. Si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, oppure, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste inviate agli utenti.

**ALLEGATO A - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA
POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie e uffici
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Agriturismi, Affittacamere, Residence